

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-922 del 18/02/2026
Oggetto	D.Lgs. 387/03 - D.L. 202/2024, convertito in legge 15/2025: SER s.r.l., presa d'atto sella proroga ope legis "Decreto Ucraina" per l'avvio dei lavori impianto eolico "Monte Foppo" in comune di Tornolo
Proposta	n. PDET-AMB-2026-962 del 18/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, n. 4109 del 11/8/2022, ARPAE ha autorizzato la Società SER S.r.l., con sede legale in Corso Sempione, 33 – 20145 Milano, P.IVA 11933840966, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica eolica di potenzialità pari a 4 MW denominato "Monte Foppo" sito nel Comune di Tornolo (PR) oltre opere accessorie e di connessione nei comuni di Tornolo e Albareto;

che l'Autorizzazione Unica è ricompresa nel P.A.U.R. approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1718/2022, successivamente confermato con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DICA -0019504-P-03.07.2023;

che per il combinato disposto degli atti autorizzativi sopra citati i lavori dovranno iniziare entro il 27/06/2026, ovvero entro 3 anni dal Provvedimento del Consiglio dei Ministri rilasciato nella seduta n. 41 del 27 giugno 2023;

che la società SER s.r.l., con nota acquisita al prot. ARPAE n. 30162 del 17/2/2026 ha comunicato di volersi avvalere della proroga di trentasei mesi per il termine di inizio lavori come previsto dal "Decreto Ucraina", art. 10 septies del D.L. 21/2022 modificato da ultimo dal D.L. 202/2024, convertito in legge 15/2025, ovvero al 27/6/2029;

che il suddetto Decreto stabilisce che *"la proroga dei termini per l'avvio e la fine dei lavori di cui all'art. 10-septies del D.L. 21/2022 produce effetti ex lege al ricorrere di determinati requisiti di legge, quali: (1) la proroga deve essere richiesta dal soggetto interessato agli enti competenti che hanno rilasciato i titoli autorizzativi; (2) i titoli autorizzativi contenenti i termini di inizio e/o fine lavori da prorogare devono essere stati rilasciati entro il 31/12/2024; (3) i termini di inizio e/o fine lavori da prorogare non devono essere già decorsi al momento della comunicazione di proroga; e (4) i titoli autorizzativi non devono contrastare con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati e piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004, al momento della comunicazione di proroga"*

CONSIDERATO:

che il Titolo si è formato entro il 31/12/2024, i termini non sono ancora decorsi e il titolo è attualmente valido ed efficace;

che il richiedente ha dichiarato che l'autorizzazione e gli atti abilitativi ad essa connessi non risultano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

DETERMINA

di prendere atto, per quanto di competenza, della volontà espressa dalla società SER s.r.l. di avvalersi, ai sensi dell'art. 10-septies del "Decreto Ucraina" D.L. 21/2022 modificato da ultimo dal D.L. 202/2024, convertito in legge 15/2025, della proroga di 36 mesi del termine di inizio lavori originariamente stabilito al 27 giugno 2026 e quindi prorogato ope legis al 27 giugno 2029.

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.